

N. 26/2024



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Aosta

SENT. N. 1/2025
Proc. 4/2025
N. 1/2025

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Colazingari	- Presidente
dott. Marco Tornatore	- Giudice est./rel.
dott. Maurizio D'Abrusco	- Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, promosso da **PETRASSI Emilia**, nata a Vercelli il 08/09/1985, codice fiscale: PTRMLE85P48L750E, residente in Aosta, Fraz. Porossan Les Arsins n. 82; assistita e difesa dall'avv. Giovanna Adele Carrozzino del foro di Torino;

RICORRENTE

OGGETTO: Ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 3.12.2024, **PETRASSI Emilia** chiedeva che venisse dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Esponeva la ricorrente di trovarsi in stato di sovraindebitamento, a causa della intestazione meramente formale dell'impresa individuale Edil Petrassi di Petrassi Emilia (P.I. 01086520077), costituita nel 2005, della cui gestione, organizzazione ed

pagina 1 di 5

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Edil'.

amministrazione, anche contabile, si occupava in via esclusiva il di lei padre, PETRASSI Antonio (PTRNTN58S04H981S).

Durante la gestione di quest'ultimo, sarebbero maturati diversi debiti per tributi vari portati in cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per un importo complessivo di euro 427.378,31, come indicato nell'atto n.00520229000824316000 notificato alla ricorrente in data 22.11.2022.

All'epoca, la ricorrente all'epoca svolgeva attività lavorativa come dipendente a tempo indeterminato come Operatore Socio-Sanitario presso l'Azienda Usl Valle d'Aosta con uno stipendio medio mensile di euro 1.700,00 circa.

Attualmente, il nucleo familiare della ricorrente è composto oltre che dalla stessa anche dal figlio minore, Mattia, dell'età di nove anni con lei convivente, in favore del quale ella percepisce dall'INPS l'assegno unico di importo medio mensile di euro 230,00 circa.


La ricorrente, inoltre, è legalmente separata dal marito TRICERRI Andrea, padre del figlio Mattia, dal quale non percepisce alcun contributo al mantenimento per il figlio, stante la sua situazione di indigenza economica.

La predetta non è inoltre titolare di alcun bene immobile.

E' proprietaria soltanto dell'automobile Marca MG Modello ZS 1.5 Vti-Tech Comfort targata GM430YW acquistata nel 2023 mediante contratto di finanziamento n.16721830 del 17.7.2023 con Santander Consumer Bank Spa per l'importo complessivo di euro 20.343,73 (di cui euro 17.500,00 per la vettura), con rata mensile di €.303,50 e per la durata di 96 mesi. Il valore attuale della predetta autovettura dichiarato dalla ricorrente è di euro 12.800,00 circa.

A fronte di tale attivo dichiarato, la ricorrente è gravata dalla seguente esposizione debitoria, così dichiarata:

- euro 427.378,31 nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossione;
- euro 16.700,00 nei confronti della Santander Consumer Bank Spa contratto di finanziamento n.16721830 del 17.7.2023 per acquisto dell'automobile;
- euro 1.500,00 (€.1.252,50 per onorari, €.187,88 per rimborso spese generali 15%, €.57,62 per cpa 4%, €.2,00 per bollo) nei confronti dell'Avv. Carrozzino



Giovanna Adele a titolo di compensi per l'attività professionale di consulenza, assistenza e rappresentanza a favore della Sig.ra Petrassi Emilia nella pratica di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- euro 764,33 nei confronti della Regione Autonoma VdA per tasse automobilistiche non pagate;
- euro 166,06 debito vs INPS indennità di disoccupazione NASPI non dovuta.

Il totale del passivo è quindi di euro 448.314,00.

A tali debiti vanno aggiunte le spese prededucibili, che verranno soddisfatte con preferenza rispetto agli altri creditori *ex art. 277, comma 2, C.C.I.I.*, tra cui quelle dei professionisti che hanno seguito la presente procedura e per l'attività prestata in favore della ricorrente, ivi incluso il compenso del nominando liquidatore. In particolare, per quanto riguarda l'*advisor* il compenso viene quantificato in complessivi euro 1.796,00 (euro 1.500,00 per onorari, euro 225,00 per rimborso spese generali 15%, euro 69,00 per CPA 4%, euro 2,00 per bollo).


La ricorrente asserisce di dover provvedere a spese per il sostentamento proprio e del figlio minore, per complessivi euro 1.420,00 mensili.

A fronte dell'ingente esposizione debitoria, l'attivo, dedotte le spese indispensabili per provvedere ai fabbisogni essenziali della debitrice e del minore interamente a suo carico, è dunque ridotto ad una frazione del reddito da lavoro dipendente, nonché dalla titolarità di un'autovettura, sicché può concludersi, senza ombra di dubbio, che la debitrice versi in stato di insolvenza, in quanto non risulta in grado di adempiere, con la dovuta regolarità, alle obbligazioni da cui è gravata.

Al ricorso è poi allegata la relazione particolareggiata redatta dall'OCC.

Dall'esame di quest'ultima, emerge che il progetto liquidatorio contempla la corresponsione della somma mensile di euro 350,00 per il soddisfacimento dei creditori, tenendo conto della quota pignorabile dello stipendio e delle spese indispensabili per il sostentamento della debitrice e del figlio minore a suo totale carico.

La ricorrente metterà a disposizione della procedura anche l'auto MG del valore indicativo di euro 12.800,00, come risultante dalla valutazione consegnata al Gestore.



Il totale attivo è quindi indicativamente quantificato, tenuto conto di una durata della procedura di anni tre, in euro 13.650,00 a titolo di accantonamento stipendio (13 mensilità per tre anni) ed euro 12.800,00 a titolo di corrispettivo del valore di liquidazione dell'auto, per totali euro 26.450,00.

Non vi sono soggetti garanti della proposta liquidatoria.

La somma incassata indicata in via previsionale di euro 26.450,00 verrà quindi distribuita fra i creditori, al netto delle spese in pre-deduzione.

Le spese prededucibili derivanti dalla procedura di sovra-indebitamento sono così riassumibili:

- per compenso OCC 2.974,23 complessivi;
- per professionisti in prededuzione 1.750,00 oltre spese vive ed accessori.

La serietà del progetto liquidatorio è confermata dall'attestazione, contenuta nella citata relazione particolareggiata e prescritta dall'art. 268 comma 3 CCI, recante dichiarazione da parte dell'OCC che la debitrice è in grado di mettere a disposizione attivo (accantonamento di quota parte dello stipendio e vendita auto acquistata nel 2023) nella presente procedura di liquidazione controllata.

Non risulta poi che siano state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 (cfr. attestazione di cancelleria in data 18.12.2024).

I debiti scaduti e non pagati risultano di ammontare superiore ad euro 50.000,00.

Sempre dall'esame della relazione particolareggiata, non risulta che nell'ultimo quinquennio la ricorrente: a) abbia effettuato donazioni o vendite di beni mobili ed immobili; b) abbia subito sentenze attestanti morosità.

Dall'analisi degli estratti di conto corrente degli ultimi cinque anni, effettuata dall'OCC, non risultano operazioni di particolare rilievo.

In considerazione di quanto precede, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, come da richiesta.

Seguono i provvedimenti indicati nell'art. 270 comma 2 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI).



P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 comma 2 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI);

- dichiara l'apertura della liquidazione controllata di PETRASSI Emilia, nata a Vercelli il 08/09/1985, codice fiscale: PTRMLE85P48L750E, residente in Aosta, Fraz. Porossan Les Arsins n. 82;
- nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Marco Tornatore;
- nomina liquidatore l'Avv. Manuela Massai, con studio in Via Promis 3a - 11100 Aosta;
- ordina al debitore, se imprenditore, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché in ogni caso l'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito *internet* del Ministero della giustizia, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- ordina, qualora nel patrimonio siano ricompresi beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio, il giorno 10/11/25

Il Giudice rel.
dott. Marco Tornatore

Il Presidente
dott. Giuseppe Colazingari

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Giovanni SISTO

